

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2466-A</sup>

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORI: **PENNACCHINI**, *per la maggioranza*; **GUIDI**, *di minoranza*)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**REALE ORONZO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**TAVIANI**)

*nella seduta del 22 giugno 1965*

Disposizioni per il controllo delle armi

*Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1966*

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame, per espressa dichiarazione dei presentatori, costituisce una riesumazione con adattamenti delle leggi speciali già in vigore in materia di armi dal 1948 al 1952, contenute nel testo unico 19 agosto 1948, n. 1184.

Esso consiste eminentemente nella elevazione di rango, e nel corrispettivo inasprimento delle pene, di reati oggi già configurati sotto la fattispecie delle contravvenzioni, e cioè prevede la rubricazione a delitto della fabbricazione, introduzione, commercio, detenzione, porto e uso abusivo di armi.

I principali adattamenti rispetto al testo unico del 1948 consistono nella circoscrizione

della materia alle sole armi da guerra o tipo guerra, nel ridimensionamento delle sanzioni mediante diminuzione delle pene detentive ed aumento di quelle pecuniarie, e nell'aumento delle pene previste dalle norme del codice penale relative alle armi ordinarie.

Iniziando l'esame di dettaglio si osserva, nella formulazione dell'articolo 1, la sostituzione dell'avverbio « clandestinamente » alla locuzione « senza licenza dell'autorità » contenuta sia nel codice che nel testo unico del 1948. A parere della Commissione l'innovazione non è stata felice in quanto, se pure ispirata ad evidenziare fatti recenti a tutti noti, restringe il concetto, e quindi il campo di applicazione della norma: il mancato re-

quisito della clandestinità renderebbe infatti esenti i reati commessi in aperta e manifesta violazione della legge, cosa questa certamente non nelle intenzioni dei proponenti.

In accoglimento di un emendamento del relatore la Commissione si è quindi pronunciata per il ripristino della precedente dizione, onde far sì che il concetto rimanga affidato a termini più generici che non si prestino ad impreviste discriminazioni.

Nulla da osservare circa il contenuto degli articoli 2, 3 e 4 che riproducono, con gli adattamenti richiesti dalla circoscrizione della materia alle armi e munizioni da guerra, disposizioni esistenti nel codice e già riprodotte nel più volte citato testo unico del 1948.

Circa la specifica individuazione delle armi da guerra o tipo guerra, si tratta di materia che ha trovato la sua definizione nell'articolo 33 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per esso sono armi da guerra « le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento di truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare », mentre sono armi tipo guerra « quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra ». Analogamente lo stesso articolo definisce le « munizioni da guerra », citate nel prosieguo del disegno di legge in esame, come quelle destinate al caricamento delle armi da guerra.

Da questo punto pertanto il campo appare esattamente circoscritto. La Commissione ha invece riscontrato che non altrettanto può dirsi circa l'entità della trasgressione necessaria o sufficiente per incorrere nei rigori della nuova norma. Nella relazione che accompagna la presentazione del disegno di legge, si osserva, giustamente, che secondo le attuali norme del codice penale il detentore di un quintale di tritolo con miccia e detonanti non rischia oggi penalmente più del contadino possessore abusivo di un fucile da caccia. Orbene, è sembrato che anche secondo il disegno di legge in esame non vi fosse alcuna differenza tra il detentore di un intero arsenale, potenziale minaccia alla sicurezza stessa della Nazione, e il possessore non autorizzato di una « calibro 9 » per difesa personale.

A questo proposito è stato giudicato che una differenziazione non potesse essere individuata nei limiti minimo e massimo a disposizione del giudice per l'irrogazione della pena perché, a parte la disinvoltura di una

simile interpretazione, trattasi pur sempre di pene consistenti e pertanto inadeguate ai casi di minore rilevanza. Analogamente è stato escluso che il disegno di legge presupponga l'esistenza di una pluralità di armi (tesi che avrebbe potuto sembrare suffragata dal testo dell'articolo 1, là dove si parla di « raccolta » o di « collezione »), perché in tal caso la norma sarebbe inefficace di fronte al banditismo isolato.

È stato invece ricordato che il testo unico del 1948, del quale il progetto ha ricalcato pedissequamente il tracciato, conteneva all'articolo 5 la seguente disposizione di fondamentale importanza che non è stata riprodotta nel rifacimento attuale:

« Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

A tale riguardo la Commissione ha rilevato che può condividersi l'orientamento di non contemplare aggravati (si noti bene, previsti dal testo unico su pene che potevano arrivare sino a dieci anni di reclusione!) ritenendo che il fine sedizioso e la gravità del reato possano costituire elementi a disposizione del giudice per spaziare nei limiti discrezionali concessigli. Ma ha giudicato d'altra parte consigliabile il ripristino della diminuzione per il caso di quantitativi limitati e di fatti di lieve entità. Pertanto, in accoglimento di un emendamento proposto dal relatore, è stato introdotto l'articolo 4-bis, che riproduce sostanzialmente il citato articolo 5 del testo unico del 1948.

Veramente l'emendamento del relatore differiva dall'attuale in due punti, per i quali si ritiene di dover riproporre il testo all'attenzione degli onorevoli colleghi in vista dell'importanza determinante ad essi connessa.

In primo luogo non era determinata la diminuzione di pena correlativa al riconoscimento dell'attenuante. Opportunamente la Commissione ha voluto fissare tale diminuzione « in misura non eccedente i due terzi », giudicando non sufficiente quella « in misura non eccedente un terzo » che altrimenti sa-

rebbe derivata dall'applicazione dell'articolo 65 del codice penale. Ciò per meglio proporzionare le pene irrogabili per le manifestazioni meno gravi dei reati in questione, specie se soltanto di detenzione abusiva di armi, a quelle già previste dal codice penale per altri reati che comportano invece l'uso effettivo delle armi stesse (a titolo di esempio: reato di lesioni personali commesso con armi, punibili teoricamente, per il combinato disposto degli articoli 582 e 585 del codice penale, anche con soli tre mesi e un giorno di reclusione). Resta tuttavia da osservare *a posteriori* che si è venuto in tal modo a determinare un caso di contrasto con altra norma del codice penale. Come è stato infatti accennato più innanzi, le attuali disposizioni contravvenzionali del codice relative alle armi rimangono in vigore per le armi ordinarie, non contemplate dal testo legislativo in esame, mentre per converso con altro articolo dello stesso progetto le relative pene sono state raddoppiate. Dalla possibilità di riduzione fino a due terzi accordata alle pene per i reati di nuova istituzione consegue ora che il delitto di trasgressione all'ordine di consegnare nei termini prescritti armi e munizioni da guerra precedentemente detenute può essere punito (articolo 3 della proposta) con un minimo di quattro mesi di reclusione e di lire 33.334 di multa, mentre la pena per la correlativa contravvenzione, commessa con armi ordinarie, non può essere (articolo 698 codice penale) inferiore a sei mesi di arresto o a lire 80.000 di ammenda. È ben vero che l'alternativa delle sanzioni attenua l'incongruenza, ma questo non annulla la potenziale pericolosità della sperequazione tra pene detentive, che dovrebbe pertanto essere eliminata. All'uopo si dovrebbe ritenere opportuna una clausola aggiuntiva per la quale la riduzione fino a due terzi non dovrebbe in alcun caso far scendere la pena della reclusione al di sotto dei sei mesi.

Altra differenziazione: l'attenuante era prevista per il caso di « arma singola », oltre che per quelli che figurano attualmente; è stato preferito togliere questa specificazione nell'intento di far rientrare l'ipotesi più genericamente nei fatti da « ritenersi di lieve entità » secondo l'apprezzamento del giudice. A tale proposito si fa notare che l'articolo in questione esaminava — ed esamina — la questione separatamente sotto l'aspetto quantitativo (« quando si tratti di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici », alle quali era stata premessa l'eventualità dell'arma isolata) e qualitativo (« quando per

la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità »). Per quanto i due concetti siano espressi in forma non antitetica, non si vede tuttavia come nell'alternativa della « lieve entità », prevista soltanto sotto il profilo qualitativo, possa farsi giuridicamente rientrare la fabbricazione, cessione, detenzione o porto di un'arma, qualora si prescindano dalle qualità intrinseche dell'arma stessa. Per quanto sopra il relatore, a titolo personale, riterrebbe consigliabile il ripristino della dizione originaria (« quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, ecc. ») o, più opportunamente, la condensazione dei due concetti, per la quale l'intero articolo verrebbe ad assumere all'incirca la seguente formulazione: « Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso la reclusione non può essere inferiore a sei mesi ».

Qualche osservazione è stata sollevata anche a proposito dell'articolo 5. Innanzi tutto sulla sua portata. È stato infatti chiesto: il fine, evidente e dichiarato, di evitare l'insorgere attraverso il pubblico terrore di disordini o di tumulti, si concilia con la limitazione dell'ipotesi delittuosa alla sola deflagrazione di bombe? Non si possono forse ottenere pari risultati con altri mezzi, per esempio con scariche di mitra?

Ma anche un'altra questione si è affacciata alla ribalta, questa volta di carattere eminentemente giuridico. Le norme del progetto in esame sono destinate a coesistere con quelle del codice, non a sostituirle; basta a riprova l'espressa conferma contenuta nel successivo articolo 6. Ora, mentre la specializzazione della materia fa sì che nessun conflitto di applicazione possa sorgere nei casi ipotizzati negli articoli precedentemente esaminati — nel senso che qualora si tratti di armi da guerra il reato ricade come delitto sotto la legge speciale, e qualora invece si tratti di armi ordinarie rientra come contravvenzione sotto corrispondenti articoli, e precisamente il 695, il 697, il 698 e il 699, del codice penale — nel caso dell'articolo 5, così com'è stato congegnato, il conflitto di norme con l'articolo 420 del codice penale, che disciplina pressoché con le stesse parole ma con pene diverse lo stesso delitto, è aperto e insuperabile. Infatti, a parte la diversità, evidenziata dall'articolo 704 del codice penale,

delle bombe rispetto alle altre armi (« qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ») che impedisce ogni distinzione tra ordigni bellici e non bellici, non esiste nell'articolo in questione alcun riferimento alle bombe da guerra, né poteva esistere a meno di lasciar fuori le bombe-carta, le bombe ad orologeria, le bombe al plastico e in genere tutte le risorse classiche del terrorismo dinamitardo. In conclusione, ad evitare che la stessa materia venisse contemplata da due diverse norme di legge tra loro in contrasto, è stato ritenuto indispensabile che la legge speciale contemplasse l'abrogazione dell'articolo 420 del codice penale.

Pertanto, in accoglimento di emendamento del relatore, sono state apportate le opportune integrazioni all'articolo di cui trattasi.

L'articolo 7 contiene una disposizione di clemenza, decretando per chi desista volontariamente dalla illecita detenzione di armi da guerra, la riduzione di un terzo della pena prevista per il reato contravvenzionale commesso, a norma del codice, precedentemente all'entrata in vigore della legge speciale. Anche sull'efficacia di tale disposizione sono state prospettate consistenti perplessità. È evidente che essa è ispirata all'intento di incoraggiare i ravvedimenti; ma, si è chiesto: può raggiungere lo scopo quello che in definitiva è un invito a sottoporsi a pena certa, sia pure con un sensibile sconto, in cambio di un'altra che, sebbene molto più grave ha, almeno nella mente dei trasgressori sulla base dell'impunità finora goduta, tutti i caratteri dell'aleatorietà? Chi vorrebbe godere dei vantaggi di una clemenza siffatta?

Subordinatamente, è stata prospettata una ulteriore osservazione: il precedente articolo 6 ha stabilito che le pene previste dal codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate; l'articolo 7 in questione dice che si applicano le pene previste dal codice penale prima o dopo il raddoppio stabilito dall'articolo 6? Per quanto la risposta sia abbastanza intuitiva, sarebbe stato non superfluo un chiarimento ufficiale in proposito.

Ritenuto tuttavia che, qualora si voglia effettivamente raggiungere il risultato concreto di veder ritirato un certo numero di armi dalla circolazione, sia necessario rinunciare a sterili pretese punitive per ragioni di principio, sia pure se ridotte anche a limiti puramente simbolici, la Commissione ha accolto un emendamento del relatore con il quale viene concessa, in caso di volontaria desistenza, sanatoria completa per il passato.

Circa il termine utile per la riconsegna delle armi, è stato ritenuto che un periodo di trenta giorni fosse più consono a realistiche possibilità di attuazione pratica che non quello di quindici giorni inizialmente proposto. In proposito non sarà superfluo prospettare all'attenzione degli onorevoli colleghi la convenienza di una dilazione ancora più pronunciata, nell'intento di assicurare maggior campo di espansione allo spirito della legge, che è volto più a risanare situazioni pericolose che non a perseguirle.

Con l'ultimo articolo è stato previsto che la legge abbia efficacia « fino a quando non saranno sottoposte a revisione le norme del codice penale concernenti le armi ». Ora, è stato osservato: nulla da eccepire a che una legge limiti la propria efficacia nel tempo, per quanto, nel caso in esame, ciò che è giudicato utile e necessario oggi non necessariamente debba essere ritenuto superato in futuro; parimenti nulla da eccepire a che il limite temporale di efficacia venga connesso a un avvenimento futuro, certo o incerto che sia, ovviamente sulla base di una presunta incompatibilità ideologica o di un mutamento di presupposti; nulla da eccepire infine sulla condanna pronunciata da una legge a carico di altre leggi, mediante la loro abrogazione, sospensione o sostituzione, purché trattisi di legge concretamente esistente o in gestazione, e non soltanto programmata. Non ricorrendo invece nel caso presente tutte le condizioni a sostegno incontrovertibile dell'ortodossia di una disciplina precostituita della futura efficacia della legge, è stato ritenuto che la norma in questione, oltre che di discutibile utilità avrebbe potuto dare l'impressione di voler in un certo senso forzare la mano al legislatore di domani.

Per quanto sopra la Commissione, in accoglimento di emendamento del relatore, si è pronunciata per la soppressione dell'articolo dal testo del disegno di legge sottoposto al suo esame.

Onorevoli Colleghi! Il problema da cui il disegno di legge in esame prende le mosse è di così palpitante attualità che non necessita di particolari illustrazioni per essere puntualizzato nelle sue reali proporzioni quantitative e qualitative. Si può dire che non passi giorno che non vengano sottoposti all'attenzione e al giudizio dell'opinione pubblica episodi di violenza, nei quali le armi non abbiano assunto il ruolo di protagoniste; se fortunatamente a tali episodi non sempre corrispondono esiti sanguinosi, ciò non toglie che il fenomeno abbia raggiunto limiti che non

possono essere più a lungo tollerati in un paese evoluto. Sia a fini pseudo politici, sia in clima di puro banditismo, sia infine nei cosiddetti « regolamenti dei conti », ormai l'intimidazione a mano armata è talmente generalizzata nell'intero territorio nazionale che qualsiasi disposizione intesa a rendere meno agevole il ricorso alle armi non dovrebbe che incontrare il generale favore.

Il vostro relatore non credeva quindi di peccare di presunzione quando, nell'esprimere in sede di Commissione Giustizia il suo assenso al disegno di legge in questione, si riteneva anche interprete della adesione unanime degli onorevoli colleghi a questa iniziativa volta ad istaurare un freno alla sopraffazione e al sopruso assurti a sistema.

Senonché si sono avute pronunciate reazioni che hanno condotto alla discussione davanti all'Assemblea del progetto, già assegnato alla Commissione in sede legislativa. Non si può sottacere a questo riguardo, chiedendo scusa per lo spunto polemico di carattere personale, come l'opposizione abbia ritenuto di poter individuare nelle parole del relatore un punto di forza a sostegno delle tesi avversative, attribuendogli l'« onesta » manifestazione di alcune perplessità circa la convenienza del provvedimento proposto.

Corre l'obbligo di precisare a questo proposito che i concetti espressi non sono stati esattamente interpretati. In effetti, nel ribadire piena e incondizionata solidarietà con gli intenti governativi che avevano ispirato la presentazione del disegno di legge, il relatore non aveva escluso qualche dubbio circa la reale perseguibilità dei fini voluti, sia sotto il profilo dell'idoneità del mezzo usato sia sotto quello dell'aderenza del mezzo stesso al suo fondamento ideologico. Ed è su quest'ultima riserva che è stato fatto perno per asserire un preteso dissenso, in realtà del tutto inesistente.

Sta di fatto invece che, se qualche divergenza di opinioni esiste, essa verte non certo sulla sostanza, bensì sulla portata del provvedimento, nel senso che sarebbe stato accolto con maggiore entusiasmo qualcosa di più radicale ed efficace, e questo nella convinzione che i risultati raggiungibili per la strada intrapresa non possono essere di per se stessi risolutivi. Non è soltanto infatti con la minaccia di punizioni più severe che si distoglie dal delinquere chi fa preventivo affidamento di non subire punizione alcuna; non tanto una maggiore severità nelle leggi si sarebbe desiderata, quanto piuttosto l'imposizione di un maggior rispetto delle leggi stesse perché

solo dalla loro integrale applicazione avrebbe potuto trarre forza quel potere intimidatorio che deve ritenersi fine preminente del progetto in esame.

E con questo si investe l'essenza di quel fondamento ideologico della pretesa punitiva, sul quale si sono appuntati gli strali della parte avversa. A parere dell'estensore della presente relazione esso, nel caso in esame, non può consistere che nel prevenire, nello scongiurare, nel reprimere l'azione delittuosa, e non solo nell'attribuirle la sua retribuzione afflittiva. È un intento d'altra parte che da ogni parola, da ogni concetto del disegno di legge che abbiamo sott'occhio traspare evidente anche a chi non voglia riconoscere aprioristicamente che la tranquillità, la sicurezza e la pace sono beni comuni, la cui difesa va a vantaggio di tutti, mentre la punizione in sé è soltanto una triste necessità che non giova a nessuno.

Prevenire e distogliere, dunque. Ma c'è ancora di più: proclamare, imporre il principio che nessun privato cittadino si deve sentir autorizzato impunemente a disporre della vita di un proprio simile o a porsi in condizioni di sottometterlo alla propria volontà sotto la minaccia di un male irreparabile. Le armi sono strumenti di morte e di sopraffazione in mano a chi non sia preposto ad assicurare l'ordine e la legalità; il loro possesso tende comunque, in un modo o nell'altro, a ripristinare la legge della giungla in un paese che aspira a qualificarsi civile e, come tale, deve essere impedito a qualsiasi costo, a meno di rinunciare ad uno dei primi compiti di uno Stato democratico.

Ecco perché il relatore avrebbe preferito che il proposto giro di vite fosse stato accompagnato da un sostanziale miglioramento delle sue possibilità applicative, atto ad assicurare una efficace repressione. Non di dissenso quindi si tratta, bensì dell'auspicio che la legge proposta non rimanga nel limbo delle buone intenzioni, ma che ad essa vengano fatti al più presto corrispondere gli strumenti idonei per far cessare una situazione di estrema gravità, ormai protrattasi oltre li limiti di ogni ragionevole sopportazione.

Dall'altra parte si sarebbe voluto che solo nel campo di questi strumenti si fosse operato, mediante il potenziamento numerico del personale di pubblica sicurezza e l'aggiornamento della sua preparazione professionale, lasciando inalterate le norme penali esistenti. Ma, si possono raggiungere risultati effettivi con sanzioni soltanto contranvenzionali, e in molti casi inferiori, a quelle relative alla fab-

bricazione e allo spaccio non autorizzati di bevande alcoliche, e questo quando il bene minacciato è la vita stessa dei cittadini? Che cosa rischia oggi in concreto chi prepara deliberatamente omicidi e stermini, più che vedersi confiscati i mezzi occultamente procurati a tale scopo? D'accordo dunque sul perfezionamento degli strumenti repressivi, ma non si gridi allo scandalo se si tenta di istaurare anche uno strumento legale meno inefficiente di quello attuale.

È stato perfino detto che questo disegno di legge, che tende a vietare la detenzione e l'uso delle armi, costituisce un attacco nei confronti dei lavoratori! A parte il fatto che non sembra che mitra e bombe a mano costituiscano proprio strumenti di lavoro, è da sottolineare come invece i reali beneficiari di una legge siffatta siano per l'appunto i lavoratori i quali, quelli veri, hanno il sacrosanto diritto di operare e produrre in tranquillità e in sicurezza, protetti, nel rispetto delle leggi e dell'ordinamento liberamente accettato, da tentativi di violenza, individuali o collettivamente organizzati.

È stato anche sostenuto non essere consentito partire dai terroristi, dalla mafia, per inasprire contro tutto il Paese le norme penali. Ma, resta da documentarsi, è lecito identificare con il Paese lo strato sociale che solo

verrà ad essere colpito da questo inasprimento, e cioè il limitato mondo della delinquenza, qualunque aspetto essa venga ad assumere?

Questo, onorevoli colleghi, è stato anche l'orientamento della maggioranza che nella Commissione giustizia si è pronunciata favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Forse potranno essere avanzate riserve sulla soluzione proposta dal Governo su questo problema che da tempo assilla il Paese, e che certamente tutti noi vorremmo veder risolto in maniera conclusiva. Purtroppo però, mentre la critica è facile, le realizzazioni richiedono impegni, sforzi e sacrifici spesso insostenibili con i mezzi limitati dei quali si dispone.

La Commissione ritiene pertanto che non vada comunque negato ogni incoraggiamento a chi ha intrapreso l'opera risanatrice, anche se da essa non c'è da aspettarsi effetti mirabolanti, nella speranza che questo serva di incentivo per ulteriori e più risolutivi provvedimenti. In questo spirito, e con questo augurio, confida nella conformità di opinioni degli onorevoli colleghi e attende di veder convalidato il suo punto di vista dal loro autorevole giudizio.

PENNACCHINI. *Relatore.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Desideriamo rendere ragione della nostra risoluta opposizione alle nuove disposizioni per il controllo delle armi.

Dalla semplice lettura del testo del disegno di legge balza evidente che ci troviamo di fronte ad una proposta che tende a riesumare le leggi eccezionali Scelba del 1948.

Basterebbe appellarci all'esperienza degli anni che vanno dal 1948 al 1952 per avere la inequivocabile risposta che le leggi eccezionali scelbiane, non furono strumento di repressione della delinquenza organizzata ma furono un mezzo per perseguire l'innocente detentore della baionetta arrugginita o di un caricatore; furono soprattutto il pretesto per la perquisizione domiciliare nei confronti del dirigente sindacale o dell'avversario politico, che si sapeva sprovvisto di armi, con il puro intento della persecuzione e della intimidazione.

Per dire tutto questo, quando d'altra parte si è costretti a formulare riserve, nella stessa relazione di maggioranza, circa la soluzione proposta dal Governo, potrebbe persino apparire superfluo presentare una relazione di minoranza.

Se abbiamo voluto presentare alcune rapide note su tale argomento, è perché vogliamo soprattutto dimostrare che la lotta, organizzata dallo Stato contro la delinquenza, si conduce per altre vie e che l'inasprimento delle disposizioni per il controllo delle armi, non sfiora nemmeno le manifestazioni più tipiche della criminalità organizzata.

La mafia, ad esempio, non è colpita da simili disposizioni, che del resto già esistono attraverso la recente legge speciale 31 maggio 1965, n. 575, — poiché i più pericolosi aderenti a quella organizzazione sono, come è notorio, muniti di regolare porto d'armi e magari anche di passaporto.

Angelo La Barbera, ad esempio, Lo Zizzo, ed altre centinaia di mafiosi, anche se pregiudicati sono riusciti sistematicamente ad ottenere la licenza di porto d'armi.

Nella discussione in Commissione è stata opposta una documentata confutazione a due motivi che venivano presentati a sostegno delle nuove disposizioni circa il controllo sulle armi e, cioè, la necessità di lottare contro la

mafia e il terrorismo politico di confine. Su quest'ultima manifestazione di criminalità, colleghi di ogni parte, alto-atesini, hanno dimostrato in un precedente dibattito la inutilità di un simile strumento repressivo, proprio perché il terrorista si rifornisce di armi oltre confine. (V. Dibattito Camera dei deputati seduta 25 settembre 1964, onorevole Ballardini pag. 10044, Berioffa 10028 e seguenti, Scotoni 10037 e seguenti).

È possibile che per queste ragioni il relatore di maggioranza abbia finito per concentrare prevalentemente la sua attenzione sul cosiddetto puro banditismo.

A tal proposito desideriamo affermare che siamo non solo sensibili, ma che intendiamo dare un contributo per indicare la strada per combattere, per dirla con le parole del relatore, « la sopraffazione ed il sopruso, assurti a sistema ».

Proprio perché siamo convinti, che se vogliamo combattere, ad esempio, alla radice le organizzazioni criminose del contrabbando, dal cui seno nasce una catena di delitti spesso impuniti — vi diciamo che è necessario percorrere un'altra via e che occorre abbandonare i falsi scopi perseguiti attraverso la rediviscenza di leggi scelbiane.

Del resto gli approdi di quindici anni di studi, sulle discipline inerenti la polizia indicano che è impossibile condurre una lotta efficace contro la delinquenza, senza avere risolto il problema di una radicale riorganizzazione dei servizi di polizia.

Antico problema, mai risolto, o mal risolto dalle classi dirigenti italiane.

Circa mezzo secolo fa si ebbe a verificare in quasi tutti i paesi d'Europa, un movimento provocato dalla constatazione che le indagini di polizia venivano ovunque espletate empiricamente. Si moltiplicarono gli studi tendenti a dimostrare la necessità di una attività al livello scientifico, che fosse condotta dalla polizia contro la delinquenza.

L'intento fu raggiunto solo parzialmente specialmente in Francia, per merito di Alfonso Bartillon che suggerì utili tecnicismi per il segnalamento descrittivo e fotografico dell'uomo vivo o del cadavere, ed in Italia ad opera di Salvatore Ottolenghi, che utilizzò, per l'espletamento dell'indagine il metodo

scientifico di osservazione fissato dall'evoluzione.

Sta di fatto, però, che al di fuori dell'esame delle impronte digitali, la polizia preventiva e giudiziaria, in Italia, rimane ancora oggi, l'unico settore dell'umano lavoro, che si è dimostrato refrattario al progresso.

La nostra polizia giudiziaria e preventiva è tecnicamente carente. Per dirla con una espressione di un esperto in materia, il professor Luciano Zenaldi, si trova nelle condizioni di un medico che per fare l'analisi di una malattia addominale ricorresse alla laparatomia.

L'esistenza della molteplicità di corpi di polizia con gli inevitabili effetti della sovrapposizione di funzioni ed interferenze fra le varie armi, costituisce uno degli aspetti più seri sui quali opera e conta la stessa delinquenza organizzata. Tale inconveniente è ancora più grave in quanto i servizi di polizia sono complessi e diversi, il che esige l'unità di indirizzo.

Necessario è, quindi, raggiungere una completa unità nel caleidoscopio dei corpi, armi e funzioni, che contraddistingue la nostra attuale, prerisorgimentale organizzazione delle varie polizie.

Largo è l'accordo sulla inadeguatezza dei servizi di pubblica sicurezza, che sorge persino negli ambienti più preparati dei funzionari di P.S. e negli studi più avanzati di problemi di polizia.

Ma nell'ambito della necessaria ed urgente realizzazione dell'unità dei corpi di polizia, occorre introdurre le varie specializzazioni, il perfezionamento tecnico, e la precisazione dei mezzi d'impiego.

Sono quindi indispensabili scuole di polizia scientifica organizzate per regioni, con insegnamento a carattere universitario, che contribuisca all'elevamento tecnico e professionale del personale di polizia.

Si deve compenetrare con la necessaria preparazione tecnica un orientamento nella preparazione dell'agente di polizia volto a far sì che nuovi rapporti si instaurino fra lo agente e il cittadino e che, in questo clima, trovi attuazione lo spirito della nuova Costituzione, che è in contrasto con i vigenti regolamenti. La prassi è una legge di P.S. da stato d'assedio.

Con una tale organizzazione è possibile raggiungere le elevate percentuali, i cui criminali sono assicurati alla giustizia, lasciando una percentuale veramente irrisoria di criminali perseguiti.

In Italia il procuratore generale della Cassazione ci ricordava invece, che, in media, uno su tre delitti resta impunito. (Il 35 per cento dei processi sono archiviati, perché sono rimasti ignoti gli autori del reato).

Anche per questo, non ci si può più permettere una arretrata organizzazione nell'ordinamento della polizia: inutili doppioni, spese mal distribuite, una borbonica e pigra concezione che vede la lotta alla criminalità con l'aumento di pene per la detenzione di armi.

La più pericolosa delinquenza, quella ad esempio del traffico degli stupefacenti, opera su area internazionale.

I contrabbandieri italiani per il traffico della droga debbono rivolgersi, come documenta il noto rapporto Carreba della guardia di finanza, al mercato clandestino — si acquista la materia prima in Turchia, la si raffina nel Libano e nel nord Africa, la si porta in Francia per ulteriori lavorazioni — indi, via Italia, essa parte per l'America U.S.A.-Canada e Messico, dove ha un mercato di consumo assai vasto. Ovviamente, una simile organizzazione esige una meticolosità particolare da parte delle associazioni contrabbandiere nell'organizzazione del traffico, orari di consegna e di riconsegna perfetti, pagamenti, trasporti, spedizioni e sbarchi.

Se a questa organizzazione criminosa non si oppone una polizia scientificamente organizzata, diretta con criteri unitari e saldamente coordinata con le polizie degli altri paesi, in cui la diffusa organizzazione criminosa opera per le varie operazioni e in tempi diversi, non si potrà avere una seria ed efficace azione repressiva, che colpisca le associazioni criminose nei punti decisivi.

Se si confronta con tale complessa problematica e con le necessarie misure scientifiche il comportamento attuale degli organi di polizia, si ricavano considerazioni, che indubbiamente raltristano.

Uno dei contrabbandieri più pericolosi insieme a tanti altri, ad esempio, Rosario Mancino, viene definito dagli organi di polizia: « uomo di buona condotta morale e politica, dando prova di ravvedimento costante ed effettivo », negli atti giustificativi di porto d'armi.

Chi rifletterà su questo, comprenderà, che la più pericolosa delinquenza non può davvero essere spaventata dal disegno di legge in esame.

Certo, nei settori più pericolosi e più lucrosi della delinquenza c'è anche un problema di bonifica di certi settori della polizia,



e soprattutto di cogliere e spezzare alcuni nodi di alte protezioni in ogni ambiente.

Occorre inoltre liberare la polizia da una serie di compiti gravosi e avviliti, come quelli relativi ad informazioni e decisioni su questioni amministrative nel senso corrente. È indispensabile soprattutto democratizzare gli ordinamenti, la preparazione, gli orientamenti, il costume, la direzione dei servizi di polizia nei molteplici aspetti, sopprimendo ad esempio servizi antichi residuati del regime fascista come la schedatura degli operai e nuovi strumenti come le cosiddette squadre speciali politiche, sperimentate in questi ultimi anni in occasione di manifestazioni democratiche. Instaurare nuovi e democratici rapporti fra la polizia e il cittadino è l'obiettivo essenziale che deve passare attraverso l'abbandono della violenza di Stato e attraverso una pratica costante che dimostri che la polizia è sempre e in ogni occasione un servizio amministrato nell'interesse reale della collettività e non di una parte, è insomma davvero sicurezza pubblica. Solo così sarà possibile liberare e rendere disponibili energie concentrandole nei compiti istituzionali di lotta contro la delinquenza.

Vi è, infine, il problema della nuova posizione, che la polizia deve assumere, di fronte alla magistratura.

Come è noto, l'articolo 109 della Costituzione ha stabilito che l'autorità giudiziaria disponga direttamente della polizia.

Ad integrare la portata del precetto, l'Assemblea costituente, com'è noto, approvò contemporaneamente un ordine del giorno per la istituzione di un corpo speciale di polizia giudiziaria alle dirette ed esclusive dipendenze dell'autorità giudiziaria.

A questo punto, il problema non è più di ribadire solennemente certi principi, ma di attuare un disegno coordinato, di riforme dell'ordinamento giudiziario, dell'organizzazio-

ne della pubblica sicurezza e della riforma del codice di procedura penale.

Si colgono qui gli intrecci più significativi del problema della lotta alla delinquenza con quelli della crisi della giustizia, e si raccoglie anche la verifica, che questa è la via che bisogna percorrere e che esige, anche per realizzare un'azione programmata contro la delinquenza, una riforma organica delle strutture dello Stato.

Il resto è vernice, che non riesce neppure più a coprire la sostanza reale dei problemi.

Onorevoli colleghi, abbiamo voluto, con queste rapide osservazioni, spiegare perché diciamo no a questa legge.

Proprio in nome di una efficace azione preventiva e repressiva contro la criminalità.

Abbiamo anche indicato una diversa via da percorrere, prospettando soluzioni fondate sulla riflessione scientifica di ambienti qualificati.

Resta da soggiungere che questa legge è uno dei sintomi della involuzione del Governo di centro-sinistra e di un ritorno, anche se ammodernato, al sistema scelbiano anche nei suoi strumenti di polizia.

Non giova quindi giustificare il disegno di legge, come sembrano fare alcuni partiti laici della maggioranza, dicendo: « Ci siamo noi per garantire la retta applicazione della legge ».

È una risposta, che non risolve problemi, posti dalla necessità di una autentica lotta contro la delinquenza organizzata, che non cancella l'intrinseca iniquità delle norme del disegno di legge, che non impedisce, comunque, che una legge approvata operi oltre la vicenda della maggioranza.

Ecco alcune ragioni del nostro meditato rifiuto opposto a questo disegno di legge.

GUIDI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

Chiunque clandestinamente fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

ART. 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire due milioni.

ART. 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 800.000.

ART. 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso simultaneamente da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 4-bis.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere ridotte in misura non eccedente i due terzi quando si tratti di piccole

ART. 5.

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.

ART. 6.

Le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a quindici giorni.

ART. 7.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano a chiunque, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nell'articolo 1; ma si applicano le pene previste dal codice penale diminuite di un terzo.

ART. 8.

Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

ART. 9.

La presente legge avrà efficacia fino a quando non saranno sottoposte a revisione le norme del codice penale concernenti le armi.

quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; o quando per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.

ART. 5.

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.

È abrogato l'articolo 420 del codice penale.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del codice penale.

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Soppresso.*